

Decreto del Consiglio federale

concernente l'entrata in vigore degli abbattimenti dei dazi e delle tasse, stabiliti nell'ambito della sesta Conferenza commerciale e tariffale del GATT (Negoziato Kennedy)

del 22 dicembre 1967

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 del decreto federale del 20 dicembre 1967¹ che approva gli accordi conclusi nell'ambito della sesta Conferenza commerciale e tariffale del GATT (Negoziato Kennedy);

visto l'articolo 4 della legge federale del 19 giugno 1959² su la tariffa delle dogane svizzere,

decreta:

Art. 1

¹ Il protocollo di Ginevra (1967)³, allegato all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, è ratificato.

² La tariffa d'uso delle dogane svizzere⁴ è modificata giusta il predetto protocollo e l'Elenco LIX-Svizzera ad esso allegato. La graduazione delle riduzioni tariffarie andrà attuata secondo il numero 2 lettera *a* del protocollo⁵.

³ Le aliquote di dazio che figurano nell'allegato del presente decreto divengono applicabili con l'entrata in vigore del medesimo.

Art. 2

¹ Lo scambio di lettere del 29 giugno 1967⁶ tra la Delegazione svizzera e la Delegazione della Comunità economica europea concernente la riduzione della tassa veterinaria, è approvato.

RU 1967 1956

¹ RU 1967 1759

² RS 632.10

³ RS 0.632.221

⁴ RS 632.10 allegato

⁵ Vedi nondimeno il DCF del 23 dic. 1969 che modifica quello concernente l'entrata in vigore degli abbattimenti dei dazi e delle tasse, stabiliti nell'ambito della sesta Conferenza commerciale e tariffale del GATT (Negoziato Kennedy) [RU 1969 1286] e il DCF del 4 feb. 1970 che anticipa l'applicazione delle aliquote doganali adottate dalla sesta Conferenza commerciale e tariffale del GATT (Negoziato Kennedy) (RS 632.220.11).

⁶ RS 0.632.290.14

² La nuova tassa è stabilita come segue:

Voce	Designazione della merce	Tassa, fr. per 100 kg lordi
ex 0301.14	Filetti congelati di pesci d'acqua dolce	10
ex 0301.20	Filetti congelati di pesci di mare	10
1604.24	Preparazioni e conserve di pesci	10

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Aliquote di dazio⁷

⁷ Aliquote inserite nella tariffa d'uso delle dogane svizzere (RS **632.10** allegato), in quanto non siano state modificate dal DCF del 22 dic. 1967 concernente l'entrata in vigore anticipata di taluni abbattimenti daziari stabiliti dalla sesta Conferenza commerciale e tariffale del GATT (Negozio Kennedy) (RU **1967** 2028), dall'annexo al DCF del 4 feb. 1970 che anticipa l'applicazione delle aliquote doganali adottate dalla sesta Conferenza commerciale e tariffale del GATT (Negozio Kennedy) (RS **632.220.11**), nè dall'allegato al DCF del 20 dic. 1972 sui dazi per gli orologi e le loro parti (RS **632.220.12**).

